

## **CORONAVIRUS: LE NOVITÀ DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18**

Vista la particolare situazione di emergenza che sta affrontando il sistema economico italiano e i suoi operatori, abbiamo ritenuto opportuno riepilogare le misure predisposte dal Governo nel Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 a **per le materie più rilevanti per le attività degli studi.**

### **Indice-**

|  | pag. |
|--|------|
| <b><u>A) SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ MEDIANTE IL SISTEMA BANCARIO</u></b>                                       | 2    |
| MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE  | 2    |
| - Limiti alla revoca di affidamenti in essere e sospensione dei termini di rimborso di mutui e finanziamenti | 2    |
| - Sostegno statale per l'accesso al credito  | 3    |
| MISURE A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE  | 4    |
| <b><u>B) LE NOVITÀ IN MATERIA PROCESSUALE</u></b>  | 4    |
| RINVIO DELLE UDIENZE DEI PROCEDIMENTI CIVILI IN CORSO  | 4    |
| - Eccezioni al rinvio delle udienze in materia civile  | 4    |
| SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI PROCESSUALI   | 5    |
| - Termini nei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie                                     | 6    |
| DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERIODO DAL 16 APRILE AL 30 GIUGNO 2020   | 6    |
| DISPOSIZIONI SUI TERMINI NON PROCESSUALI   | 6    |
| - Termini di Prescrizione e Decadenza  | 6    |
| - Computo termini "Legge Pinto"  | 6    |
| CONSEGUENZE SULLE PROCEDURE DI CONCORDATO PREVENTIVO   | 7    |
| - Possibili effetti della crisi sanitaria sui concordati preventivi  | 7    |
| CONSEGUENZE SUGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182-BIS L.F.   | 8    |
| CONSEGUENZE SULLE PROCEDURE FALLIMENTARI   | 8    |
| CONSEGUENZE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ   | 8    |
| - Assemblea di società per l'approvazione del bilancio e sulle modalità di voto                              | 8    |
| - Rappresentante designato dalla società con azioni quotate (art. 135-undecies del TUF)                      | 9    |
| IL RINVIO DELL'APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE   | 9    |
| <b><u>C) PROVVEDIMENTI DI NATURA FISCALE E CONTRIBUTIVA</u></b>  | 9    |
| ARTICOLO 60  | 9    |
| ARTICOLO 61  | 10   |
| ARTICOLO 62  | 11   |
| - Sospensione versamenti   | 11   |
| - Spostamento adempimenti fiscali al 30 giugno 2020  | 12   |
| ARTICOLO 63  | 12   |
| ARTICOLO 64  | 13   |
| ARTICOLO 65  | 13   |
| ARTICOLO 66  | 13   |
| - Per le persone fisiche e gli enti non commerciali  | 13   |
| - Per i soggetti titolari di reddito d'impresa   | 13   |
| ARTICOLO 67  | 13   |
| ARTICOLO 68  | 14   |
| ARTICOLO 83  | 15   |

\*

## A) SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ MEDIANTE IL SISTEMA BANCARIO

### MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE

#### ➤ **Limiti alla revoca di affidamenti in essere e sospensione dei termini di rimborso di mutui e finanziamenti**

L'art. 56 del Decreto prevede alcune misure di sostegno finanziario alle microimprese e alle piccole e medie imprese italiane (così come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003) colpite dall'epidemia COVID-19.

A tali misure possono accedere le imprese che siano, alla data del 17 marzo 2020, "*in bonis*" e cioè che non siano state classificate a tale data come imprese con esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi (*i.e.* abbiano accumulato un ritardo superiore a 90 giorni nel pagamento della propria esposizione debitoria nei confronti degli istituti bancari).

Le imprese che vogliono richiedere le misure di sostegno previste dal Decreto, dovranno comunicarlo alla banca/intermediario finanziario/altro soggetto abilitato alla concessione di credito allegando un'apposita **autocertificazione** in cui si dichiara di "*aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19*".

Le misure di sostegno finanziario offerte dal Decreto sono le seguenti:

- i. **divieto di revocare fino al 30 settembre 2020 l'accordato**, anche per la parte non ancora utilizzata, concesso in forza di aperture di credito a revoca e di prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di *factoring*) esistente alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiore, alla data del 17 marzo 2020.
- ii. i contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 sono **prorogati, alle medesime condizioni, fino al 30 settembre 2020** (es. finimport, finanziamenti *bullet*);
- iii. il pagamento delle rate dei mutui (o di altri finanziamenti a rimborso rateale) e dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 settembre 2020 è **sospeso fino al 30 settembre 2020**. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurano l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Anche se i finanziamenti sono erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di sostegno finanziario sopra viste si possono attuare senza la preventiva autorizzazione di tali terzi soggetti, con allungamento automatico del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento ed alle condizioni originarie. Per i finanziamenti agevolati è necessaria una comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

L'art. 58 del Decreto, sempre in ottica di alleggerire le imprese dal peso delle rate dei finanziamenti in scadenza, prevede a favore delle imprese che hanno ottenuto dei **finanziamenti concessi**

**dal Fondo istituito presso Medio Credito Centrale per progetti di “internazionalizzazione”,** la possibilità di richiedere la sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

➤ **Sostegno statale per l’accesso al credito**

L’art. 49 del Decreto modifica, fino al 17 dicembre 2020, la disciplina di erogazioni dei contributi da parte del **Fondo centrale di garanzia PMI** che offre a professionisti o micro, piccole e medie imprese garanzie statali gratuite nei casi di difficoltà di accesso al credito ([www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it)). Tra le novità più rilevanti si segnala:

- a) l’incremento dell’importo massimo garantito dal fondo, per ciascuna impresa richiedente, da 2,5 a 5 milioni di euro (con una percentuale di copertura per gli interventi di garanzia diretta, pari all’80% dell’importo dell’operazione di finanziamento, e per gli interventi di garanzia diretta, pari all’90% dell’importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia, per un importo massimo garantito di 1,5 milioni di euro per singola impresa);
- b) la valutazione della probabilità di inadempimento del soggetto richiedente, quale condizione di accesso alla misura, verrà svolta in modo meno stringente; rimangono comunque escluse dal beneficio le imprese che abbiano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria;
- c) l’estensione del beneficio della garanzia del Fondo anche ad operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al soggetto beneficiario di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell'importo del debito residuo oggetto di rinegoziazione.

Parimenti, al fine di supportare la liquidità delle imprese, l’art. 57 del Decreto prevede l’intervento dello Stato a supporto delle esposizioni assunte da **Cassa Depositi e Prestiti** in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, che concedano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza Coronavirus e che operino nei settori che saranno individuati da apposito decreto ministeriale.

Cassa Depositi e Prestiti, potrà supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti, anche tramite garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, mentre lo Stato, potrà concedere controgaranzie fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un favorevole effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione delle imprese.

Questa agevolazione non è ancora attiva in quanto si è in attesa di Decreto Ministeriale attuativo.

L’art. 53 del Decreto, al fine di sostenere per l’anno 2020 il credito all’esportazione nei settori interessati dall’impatto dell’emergenza sanitaria, prevede una garanzia straordinaria dello Stato per le operazioni nel settore crocieristico deliberate da **SACE S.p.a.** entro la data del 17 marzo 2020, fino all’importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

L’art. 72 del Decreto istituisce, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro, il **Fondo per la promozione integrata** che prevede, tra i vari interventi, un contributo a fondo perduto sino al

50% delle spese ammissibili per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese in paesi fuori dall'UE.

Alle sopra viste agevolazioni dovrebbero presto affiancarsi ulteriori iniezioni di liquidità proveniente dalla Banca Centrale Europea a favore di tutto il sistema produttivo europeo.

### MISURE A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE

L'art. 54 del Decreto ha confermato il diritto di richiedere alla banca la sospensione del pagamento del mutuo per l'acquisto della prima casa.

Attraverso il supporto del c.d. Fondo "Gasparri" il cliente potrà richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa in scadenza fino al 17 dicembre 2020.

Per accedere a tale agevolazione non è necessario produrre il proprio ISEE ma, nel caso il richiedente sia un lavoratore autonomo o un libero professionista, è necessario presentare un'autocertificazione che attesti di aver subito successivamente al 21 febbraio 2020 un calo del fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019.

L'art. 50 prevede la possibilità per risparmiatori azionisti e/o obbligazionisti di una delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa di ottenere il 40% dell'indennizzo spettante, a seguito del semplice completamento dell'esame istruttorio e, quindi, prima che il "Fondo indennizzi risparmiatori" abbia approvato il relativo piano di riparto.

\*

## **B) LE NOVITÀ IN MATERIA PROCESSUALE**

Si riassumono le principali misure introdotte dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in materia civilistica.

### RINVIO DELLE UDIENZE DEI PROCEDIMENTI CIVILI IN CORSO

L'art. 83, 1° co., prevede che dal **9.3.2020** al **15.4.2020** le udienze dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

**N.B.** *Il Presidente del Tribunale di Padova, con provvedimento del 19.3.2020, ha disposto che vengano rinviate d'ufficio le udienze dei procedimenti civili pendenti presso il Tribunale di Padova dal **9.3.2020** fino al **15.4.2020** a data successiva al **30.6.2020**.*

#### ➤ **Eccezioni al rinvio delle udienze in materia civile**

Non verranno rinviate d'ufficio le udienze relative ai seguenti procedimenti:

- 1) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- 2) cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- 3) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

- 4) procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- 5) procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale;
- 6) procedimenti richiesta di interruzione della gravidanza;
- 7) procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- 8) procedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata (artt. 283,351 e 373 c.p.c.);
- 9) **tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.**

In questo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

Per queste cause **può** essere disposto lo svolgimento delle udienze, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante **collegamenti da remoto** individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

**N.B.** Il Presidente del Tribunale di Padova, con provvedimento del 19.3.2020, ha disposto che tra i "procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona" non vanno ricompresi i cd. "Riti Fornero" i quali, invece, devono intendersi rientranti tra i procedimenti da trattare previa dichiarazione d'urgenza fatta, su istanza di parte, dal Capo dell'Ufficio.

Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare alcune misure per regolare l'accesso al pubblico negli uffici giudiziari, adottare linee guida per la fissazione e la modalità di trattazione delle udienze.

### SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI PROCESSUALI

L'art. 83, 2° co., prevede che dal **9.3.2020** al **15.4.2020** (37 giorni) è **sospeso** il decorso dei termini per il compimento di **qualsiasi atto** dei procedimenti civili.

Si intendono pertanto **sospesi**, per la stessa durata:

- i termini per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione;
- i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi;
- i termini per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Se il decorso del termine ha **inizio durante il periodo di sospensione**, l'**inizio** stesso è **differito** alla fine di detto periodo.

Nel caso in cui vi siano **termini computati a ritroso** (comparsa di costituzione e risposta, notifica di provvedimenti, ecc...) ricadenti in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è **differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine** in modo da consentirne il rispetto.

➤ **Termini nei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie:**

Per il periodo dal **9.3.2020** al **15.4.2020** sono **sospesi** i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei **procedimenti di mediazione** (d.l. n. 28/2010), nei **procedimenti di negoziazione assistita** (d.l. n. 132/2014), nonché in tutti i **procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie** regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Per quanto specificamente attiene alla **mediazione**, il termine per l'esperienza del procedimento su invito del giudice risulta sospeso in via generale, trattandosi di termine procedurale.

Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

**DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERIODO DAL 16 APRILE AL 30 GIUGNO 2020**

Il decreto, per il periodo dal **16.4.2020** al **30.6.2020** prevede una fase di gestione discrezionale dell'emergenza, in cui sono rimessi **poteri organizzativi** ai dirigenti degli uffici giudiziari (presidente della Corte di Appello, presidenti degli Ordini, capo della procura).

I capi degli uffici giudiziari adotteranno le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, tra cui:

- la previsione del **rinvio** delle udienze a data successiva al 30.6.2020 nei procedimenti civili;
- lo **svolgimento delle udienze** civili mediante lo scambio e il deposito in telematico di **note scritte** contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

**DISPOSIZIONI SUI TERMINI NON PROCESSUALI**

➤ **Termini di Prescrizione e Decadenza**

Il decreto prevede la **sospensione** della decorrenza dei termini di **prescrizione** e **decadenza** la cui **interruzione è legata**, esclusivamente, alla proposizione di **specifico domanda giudiziale**.

La disposizione fa riferimento: (i) per il periodo dal 9.3.2020 al 15.4.2020 alla attività giudiziale non sospesa (le eccezioni) solo qualora i capi degli uffici giudiziari adottino limitazioni; (ii) a tutte quelle attività precluse nel periodo compreso tra il 16.4.2020 e il 30.6.2020 in ragione di specifici provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria.

Tale disposizione appare potersi interpretare nel senso che la **sospensione** della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per i diritti che possono essere esercitati solo mediante presentazione di domanda giudiziale **deve valere, a maggior ragione, per il periodo dal 9.3.2020 al 15.4.2020 (eccezioni escluse)**.

**N.B. Laddove l'interruzione della prescrizione o della decadenza può avvenire stragiudizialmente, NON può ritenersi operativa alcuna sospensione.**

➤ **Computo termini "Legge Pinto"**

Ai fini del computo dei tempi previsti dalla c.d. "legge Pinto" non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza sino al 30.6.2020.

## CONSEGUENZE SULLE PROCEDURE DI CONCORDATO PREVENTIVO

Il decreto legge non fa espresso riferimento alle procedure concorsuali in corso.

Ritenuto che la *ratio* del decreto è quella di evitare il maturare di scadenze nell'arco temporale della imposta **sospensione dal 9.3.2020 al 15.4.2020**, pare potersi concludere che tra i procedimenti civili pendenti i cui termini restano sospesi, devono essere fatti rientrare **anche i procedimenti di concordato preventivo** in cui è pendente il termine *ex art.* 161 comma VI L.F. (**concordato "in bianco"** in cui è pendente il termine per il deposito del piano e della proposta concordataria, nonché della documentazione richiesta dalla norma – Trib. Forlì del 10.10.2020, Trib. Bergamo dell'11.3.2020).

Ne consegue una proroga di diritto dei termini già concessi di 37 giorni.

Una **eccezione** potrebbe essere costituita dai **concordati per i quali sia pendente istanza di fallimento**; in questo senso ha provveduto il Tribunale di Busto Arsizio con decreto del 11 marzo 2020 (precedente al DL 18/2020) stabilendo che qualora sia pendente una procedura prefallimentare, il procedimento non può scontare la sospensione dei termini perché la sola pendenza della procedura prefallimentare farebbe automaticamente rientrare i suddetti procedimenti tra quelli per i quali "ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti".

Il Tribunale di Milano, tuttavia, con Circolare in data 10.3.2020 (quindi sempre anteriore al DL 18/2020) ha stabilito che le procedure prefallimentari possono rientrare tra i procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti se la urgenza viene attestata, con decreto del giudice delegato, che può essere emesso solo se *ictu oculi* sia evidente l'urgenza, ad esempio perché il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando, o perché una rilevante ipoteca si sta consolidando. In assenza di tali elementi visibili, anche le prefallimentari devono essere rinviate.

Si può quindi trarre la conseguenza che le procedure di concordato, anche se è presente istanza di fallimento, ricadono nella sospensione, a meno che non vi siano comprovate ragioni di urgenza, che devono tuttavia risultare in concreto e devono essere attestate dal giudice.

La sospensione dei termini **non** si applica agli obblighi di informativa periodica *ex art.* 161, comma VIII L.F. già disposti (Trib. Bergamo dell'11.3.2020).

### ➤ **Possibili effetti della crisi sanitaria sui concordati preventivi**

I) Con riferimento ai **concordati preventivi omologati e liquidatori**, è lecito attendersi un giudizio di irragionevolezza di una eventuale richiesta di risoluzione di concordato per mancato rispetto dei tempi di liquidazione dei beni e pagamenti dei creditori previsti dal piano, che non tenga conto del razionale allungamento dei tempi di realizzo dell'attivo a causa degli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza sanitaria.

II) Possibili rimedi per ovviare all'impatto derivante dalla improvvisa crisi economica sulla fattibilità dei piani di **concordato preventivo in continuità aziendale non ancora omologati, in cui sono stati depositati il piano e l'attestazione:**

- se la procedura si trova ancora **in riserva**, vale a dire quando ancora il Tribunale **non si sia espresso sull'ammissibilità del concordato** si ritiene che il Tribunale, stante l'improvviso mutamento del quadro economico generale, dovrebbe procedere ad una richiesta di aggiornamento del piano di concordato ed alla conseguente integrazione della relazione di attestazione;

- quando la procedura sia stata **aperta**, ma il **concordato non sia stato ancora omologato**, il Commissario Giudiziale dovrebbe procedere alla richiesta del differimento dell'adunanza dei creditori, affinché l'imprenditore possa procedere alla presentazione di un piano di concordato che possa tenere conto del mutato quadro economico generale al fine di sottoporre ai creditori una proposta più attinente all'effettiva situazione economica dell'azienda in crisi;
- quando la **proposta** originaria sia stata **approvata dai creditori**, ma **non ancora omologata** dal Tribunale, il Commissario Giudiziale potrebbe fare presente le eventuali criticità derivanti dal mutato quadro economico generale nel mercato di riferimento dell'impresa.

III) In presenza di procedure di concordato preventivo **in continuità aziendale già omologate**, il Commissario Giudiziale nel corso delle relazioni informative periodiche, dovrà verificare le conseguenze della crisi economica sia sotto il profilo dei tempi di adempimento della proposta che sulle possibili variazioni delle percentuali di soddisfacimento del ceto creditorio al fine di appurarne gli effetti sul piano e riferire ai creditori con dettaglio in merito. In tale ambito, peraltro, sarà difficile che possano essere rispettati tempi di adempimento della proposta, con il conseguente rischio della richiesta di risoluzione da parte dei creditori, rimettendo ai Tribunali la verifica, al caso concreto, del presupposto di cui all'art. 186 comma 2, L.F..

#### **CONSEGUENZE SUGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 182-BIS L.F.**

Dal **9.3.2020** al **15.4.2020** restano sospesi anche i termini della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis.

#### **CONSEGUENZE SULLE PROCEDURE FALLIMENTARI**

Il decreto legge non fa espresso riferimento alle procedure fallimentari o prefallimentari in corso.

Il Tribunale di Milano, con l'ordinanza già richiamata, ha stabilito che parte della materia può rientrare nelle eccezioni alla sospensione dei termini, cioè in quei "*procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*".

In questo caso, l'eccezione alla sospensione si realizza solo quando l'urgenza venga attestata con una **dichiarazione di urgenza** fatta in calce al ricorso ex artt. 6 e 7 L.F. dal delegato del Presidente del Tribunale per i ricorsi nuovi, o dal Giudice Delegato in caso di procedura prefallimentare già pendente o dal Presidente del Collegio in caso di declaratoria pendente.

Perché tale pronuncia avvenga, occorre che *ictu oculi* sia evidente l'urgenza; in assenza di tali elementi visibili, anche le prefallimentari saranno rinviate dopo il 15 aprile 2020.

#### **CONSEGUENZE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ**

##### **➤ Assemblea di società per l'approvazione del bilancio e sulle modalità di voto**

L'art. 106 prevede che:

- in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364 II co. (assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza), e 2478-bis (bilancio e distribuzione degli utili ai soci) c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro **centottanta giorni** dalla chiusura dell'esercizio;
- con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le s.p.a., le s.a.p.a., le s.r.l., le soc. coop. e le mutue assicuratrici **possono** prevedere, anche in deroga alle diverse

disposizioni statutarie, **l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;**

- le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante **mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 (Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto), IV co., 2479-bis (Assemblea dei soci), IV co., e 2538 (Assemblea), VI co, c.c. **senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo**, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;
- le s.r.l. possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479 (Decisioni dei soci), IV co. c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che **l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.**

➤ **Rappresentante designato dalla società con azioni quotate (art. 135-undecies del TUF)**

L'art. 106 prevede che:

- le società con azioni quotate (e le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante) possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il Rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del d. lgs. 24.2. 1998, n. 58, **anche ove lo statuto disponga diversamente;**
- le medesime società **possono** altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga **esclusivamente** tramite il predetto Rappresentante designato; ad esso possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del d. lgs. 24.2. 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, IV co. del medesimo decreto;
- le stesse norme valgono anche per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici;
- le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.

**IL RINVIO DELL'APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE**

A causa dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, il d.l. del 2 marzo 2020 n. 9, all'art. 11 ha **posticipato al 15 febbraio 2021** l'obbligo di segnalazione di cui agli artt. 14, comma 2, e 15 del “Codice della crisi e dell'insolvenza”, che sarebbe dovuto entrare in vigore a partire dal 15 agosto 2020.

\*

**C) PROVVEDIMENTI DI NATURA FISCALE E CONTRIBUTIVA**

**ARTICOLO 60**

Con tale norma, il Decreto Legge ha, in primo luogo, previsto una rimessione in termini di tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti in data 16 marzo 2020.

**Tutti versamenti aventi scadenza in data 16 marzo 2020 sono dunque prorogati al 20 marzo 2020, senza alcun aggravio di sanzioni e interessi.**

## ARTICOLO 61

Questo articolo prevede la sospensione **sino al 30 aprile 2020**:

- 1) dei **termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte**, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, **che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta**;
- 2) dei **termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**;

Tali versamenti **dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi**. I versamenti già effettuati durante il periodo di sospensione non sono rimborsabili.

**N.B. È DATA LA POSSIBILITÀ AI SOGGETTI SOPRA MENZIONATI DI ESEGUIRE I VERSAMENTI IN 5 RATE MENSILI DI PARI IMPORTO CON IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA ENTRO IL 31 MAGGIO 2020.**

**N.B.2 SONO ALTRESÌ SOSPESI I TERMINI DI VERSAMENTO RELATIVI ALL'IVA IN SCADENZA NEL MESE DI MARZO 2020.**

I **soggetti destinatari della sospensione sono tassativamente previsti dalla norma** in esame e sono:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Resta salva l'applicazione di tale sospensione anche per **i soggetti economici di cui all'art. 8, d.l. 2 marzo 2020, n. 9, anche se esclusi dal presente elenco**. Potranno quindi godere del regime di sospensione tutte le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

#### **ARTICOLO 62**

Tale articolo prevede ulteriori disposizioni in materia di ADEMPIMENTI e VERSAMENTI fiscali e contributivi.

##### ➤ **SOSPENSIONE VERSAMENTI**

#### **Per tutti i soggetti che nel 2019 hanno avuto un volume d'affari inferiore ai 2 milioni di euro**

→ la sospensione di tutti i pagamenti in scadenza tra **l'8 Marzo e il 31 Marzo 2020**, relativi a:

- ✓ ritenute Irpef, addizionali regionali e comunali che operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ✓ I.V.A. -imposta sul valore aggiunto;
- ✓ contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

**I versamenti sospesi dovranno essere effettuati**, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non avrà luogo il rimborso di quanto già versato.

**N.B.:** La sospensione dei versamenti **dell'imposta sul valore aggiunto**, scadenti tra **l'8 marzo e il 31 marzo 2020**, **a prescindere dal volume dei ricavi e compensi percepiti**, si applica anche a tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il **domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle province di BERGAMO, CREMONA, LODI E PIACENZA**.

➤ **SPOSTAMENTO ADEMPIMENTI FISCALI AL 30 GIUGNO 2020**

E' stata differita al 30.06.2020, senza aggravio di sanzioni, la presentazione degli adempimenti sotto indicati:

- modello IVA 2020 in scadenza il 30.04.2020;
- modelli INTRA relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile da presentare rispettivamente il 25.03, 27.04 e il 25.05.2020;
- comunicazioni dati della liquidazione IVA del primo trimestre 2020 in scadenza l'1.06.2020;
- c.d. "esterometro" relativo al primo trimestre 2020 in scadenza il 30.04.2020.

**ATTENZIONE:** non sono state oggetto di differimento le comunicazioni per la dichiarazione dei redditi precompilata, in particolare:

- è stato **confermato l'invio delle CU 2020** all'Agenzia delle Entrate e la relativa consegna ai percettori delle somme **entro il 31.03.2020**.

Da ultimo, **per tutti i soggetti che nel 2019 hanno avuto un volume d'affari inferiore a 400.000,00 euro**, è stato sospeso l'obbligo di operare la ritenuta d'acconto ex artt. 25 e 25bis DPR 600/73 sui ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso **tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato**.

I contribuenti che intendono avvalersi di tale opzione:

- a) **sono tenuti a rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta d'acconto;**
- b) **devono versare le ritenute non operate dal sostituto d'imposta in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni.**

**ARTICOLO 63**

Questo articolo prevede un premio economico di 100 euro per i **lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente** erogato dal datore di lavoro (sostituto di imposta) in misura proporzionale ai giorni trascorsi nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Hanno **diritto alla percezione** di tale somma i **soggetti che nel 2019 hanno percepito redditi da lavoro dipendente in misura inferiore a 40000,00€**.

Le somme così percepite non concorrono alla formazione di reddito imponibile per il percipiente.

I sostituti d'imposta riconoscono in via automatica il premio e lo corrispondono entro la mensilità di aprile 2020 e comunque entro le operazioni di conguaglio di fine anno.

**Il riconoscimento del premio fa sorgere il diritto del sostituto di compensare l'incentivo erogato**, indicando il credito maturato nella dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2020.

#### ARTICOLO 64

Tale articolo istituisce un credito d'imposta relativo alle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute da tutti i contribuenti.

Tale credito d'imposta è pari al **50% delle spese sostenute**, che devono essere **documentate**, fino ad un massimo di **20.000,00 euro** per ciascun beneficiario, nel complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

La fruizione di tale credito sarà regolato con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'economia.

#### ARTICOLO 65

Questa norma mira ad offrire un ristoro economico ai soggetti esercenti attività di impresa, introducendo per questi un **credito di imposta pari al 60% dell'ammontare dei canoni di locazione del mese di marzo 2020 di negozi e botteghe** (immobili di classe catastale C/1).

Restano esclusi dall'agevolazione in esame tutte le attività commerciali che non sono state oggetto di provvedimenti di chiusura per far fronte all'emergenza, cioè quelle indicate negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020.

**La fruizione del credito ivi istituito è ammessa unicamente in compensazione, indicandolo nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2020.**

#### ARTICOLO 66

Tale articolo prevede incentivi fiscali per le **erogazioni liberali in denaro e in natura**, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica.

Sul punto, il Governo ha operato una distinzione:

#### **A) per le PERSONE FISICHE e gli ENTI NON COMMERCIALI:**

→ è prevista una **detrazione dall'imposta lorda**, ai fini dell'imposta sul reddito, pari al **30% per un importo non superiore a 30.000,00**.

#### **B) per i soggetti titolari di REDDITO D'IMPRESA:**

→ si applica l'art. 27 della L. 133/1999: sono dunque deducibili dal reddito d'impresa le erogazioni liberali effettuate;

→ ai fini IRAP le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

#### ARTICOLO 67

La norma qui esaminata è sicuramente una di quelle che destano più dubbi in capo all'interprete. Essa prevede che **“sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.”** Lo stesso termine di sospensione è previsto per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

Nonostante la norma, se interpretata con metodo estensivo e più favorevole al contribuente, potrebbe portare a ritenere sospesi i pagamenti degli avvisi di accertamento e degli avvisi bonari, sembra opportuno, anche alla luce di quanto stabilito agli artt. 60 e 68, interpretarla come norma prevista a favore dell'Agenzia delle Entrate.

Questo porta alla conclusione che:

- 1) Sono sospesi i termini di accertamento, liquidazione, controllo, riscossione e contenzioso per l'agenzia. Quindi **l'ente impositore vedrà sospesi i termini entro i quali espletare gran parte della propria attività per 84 giorni** (dall'8 marzo al 31 maggio 2020).
- 2) È caldamente **consigliato un comportamento prudentiale da parte del contribuente** che si concreta nel **versamento di tutte le somme dovute a causa di pagamenti di avvisi bonari, conciliazioni giudiziali e adesioni ed entro le relative scadenze**, salvo quanto diversamente disposto dalle norme del decreto in commento.

L'ultimo comma di questo articolo prevede l'applicazione dell'art. 12, d.lgs. 159/2015, per l'attività degli uffici impositori e cioè che *i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.*

**Di conseguenza è aumentato di 2 anni il periodo entro il quale l'amministrazione può esercitare i propri poteri di controllo, accertamento e riscossione che si sarebbero esauriti nell'anno in corso.**

Si segnala poi che durante il periodo di sospensione possono comunque essere presentate all'Agenzia istanze di interpello e di consulenza giuridica ma esclusivamente a mezzo PEC. I soggetti non residenti e privi di domiciliatario in Italia possono invece rivolgersi a mezzo di posta elettronica ordinaria da inviarsi all'indirizzo [div.contr.interpello@agenziaentrate.it](mailto:div.contr.interpello@agenziaentrate.it).

In ultimo, sono sospese le risposte non connotate da indifferibilità ed urgenza in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, implicanti l'accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria.

#### **ARTICOLO 68**

Tale articolo prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei carichi, tributari e non, iscritti a ruolo e dunque affidati all'Agente della Riscossione.

Sono dunque sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo **dall'8 marzo al 31 maggio 2020** derivanti da:

- 1) cartelle di pagamento;
- 2) avvisi di accertamento;
- 3) avvisi di addebito INPS;
- 4) atti di riscossione dell'Agenzia delle Dogane;
- 5) ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali;
- 6) attività di riscossione relative agli accertamenti degli Enti locali.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in **unica soluzione** entro **il mese successivo al termine del periodo di sospensione**.

Non verrà disposto alcun rimborso di quanto già precedentemente versato.

Il comma terzo del presente articolo, prevede inoltre il differimento al **31 maggio 2020 del termine del 28 febbraio 2020**, fissato per i seguenti versamenti:

**1) rate della Definizione Agevolata dei carichi affidati alla Riscossione, meglio conosciuta come rottamazione .**

**2) rate della Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea;**

E' previsto inoltre il differimento dal **31 marzo 2020 al 31 maggio 2020** del termine previsto per il pagamento delle rate del cosiddetto "**saldo e stralcio**".

### **ATTENZIONE:**

Lo Studio consiglia ed invita tutti i clienti a NON sospendere i versamenti diversi da quelli previsti dall'articolo in esame.

**NON SONO INFATTI SOSPESI I TERMINI DEI VERSAMENTI RELATIVI AI SEGUENTI ATTI:**

- **avvisi bonari o comunicazioni di irregolarità;**
- **atti di adesione;**
- **atti di mediazione e conciliazione.**

Si precisa inoltre che, fatte salve diverse proroghe disposte con provvedimento dei singoli Enti locali, allo stato non è prevista alcuna sospensione afferente i versamenti dei tributi locali, quali IMU, TARI, TASI, Imposta di pubblicità ecc..

### **ARTICOLO 83**

Fermo quanto sopra esposto, il Decreto Legge in esame ha altresì disposto il rinvio d'ufficio di tutte le udienze civili, penali e tributarie fissate nel periodo compreso **tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020**, ad eccezione di quelle aventi carattere di urgenza.

Dal **9 marzo 2020 al 15 aprile 2020** è inoltre sospeso il decorso dei termini per il compimento di **qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e tributari.**

La norma specifica che sono pertanto sospesi i termini:

- stabiliti per la fase delle indagini preliminari;
- per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione;
- per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

La norma infine prevede la sospensione dei termini, per la stessa durata, previsti per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, previsto per la proposizione dei reclami.

**ATTENZIONE:** in merito ai termini previsti per le **procedure di accertamento con adesione instaurate** su istanza del contribuente, il Decreto Legge non prevede alcunché.

Tuttavia, considerati gli articoli 67, 83 e 103 del Decreto in esame, lo Studio ritiene che debbano considerarsi sospesi anche i suddetti termini.

Ciò poiché, da un lato è prevista la sospensione di qualsivoglia attività dell'Agenzia delle Entrate (art. 67), ed in generale, di tutte le procedure amministrative (art. 103), dall'altro lato, i termini previsti per l'accertamento con adesione incidono sul termine previsto per la proposizione del ricorso/reclamo, già oggetto di sospensione dal decreto in esame (art. 83).

Nell'attesa di eventuali chiarimenti sul punto, si precisa che, in ogni caso, sarà cura dello scrivente Studio contattare i singoli Uffici dell'Agenzia delle Entrate onde conoscerne il *modus operandi*.

\*\*\*\*\*

Nella speranza di aver reso cosa gradita, Lo Studio rimane a disposizione per ogni evenienza e porge cordiali saluti.

Padova, lì 23.03.2020

Paolo Chiarelli - Davide Druda – Cosimo Lombardi – Angela Zuolo -Valentina Zuolo – Loretta Sattin

Cinzia Barbagallo – Sofia Bertolo - Giulia Calì - Davide Cappa – Anna De Marco – Alessandro Rosato - Riccardo Manfron – Nicolò Carrucci